NOTA INFORMATIVA

BANDO PER LO SVILUPPO DI RELAZIONI COMMERCIALI NEI PAESI SCANDINAVI PER AZIENDE DELLA PROVINCIA DI PORDENONE DI SUBFORNITURA INDUSTRIALE: FOCUS DANIMARCA E SVEZIA

NOVEMBRE 2026-FEBBRAIO 2027

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dagli articoli 7 ed 8 della L. 241 del 07/08/1990.

UFFICIO E PERSONALE RESPONSABILE

L'ufficio competente è l'ufficio Internazionalizzazione e Subfornitura della società TERRITORIO ECONOMIA FUTURO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ - TEF S.c.r.l.- sede di Pordenone.

L'Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia (diritto di accesso) è l'Unità Organizzativa "Sviluppo della Competitività" della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone-Udine – sede di Pordenone.

Il Bando è pubblicato sul sito internet della Camera di Camera di Commercio. I.A.A. di Pordenone-Udine www.pnud.camcom.it.

Responsabile del procedimento
Dott. Paolo Rodolico

Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone-Udine ed il responsabile del trattamento dei dati è il soggetto designato in conformità al rispettivo ordinamento camerale. Il regolamento è pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio. I.A.A.

Titolare del potere sostitutivo ai sensi ex art. 2 comma 9 bis L. 241/1990 e s.m.i.
Dott.ssa Maria Lucia Pilutti

Il regolamento è pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio. I.A.A. Titolare del potere sostitutivo ai sensi ex art. 2 comma 9 bis L. 241/1990 e s.m.i. Dirigente Area di riferimento e soggetti di cui alla delibera di Giunta n. 58/2025

REGIME D'AIUTO

Le agevolazioni sono concesse e contestualmente liquidate in osservanza alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione Europea del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L di data 15 dicembre 2023;

Ai sensi dell'art.3 del regolamento (UE) 2023/2831 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi e contestualmente liquidati ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, ad una medesima "impresa unica" non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni;

Ai sensi dell'art 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2023/2831, "impresa unica" è costituita da tutte le imprese, fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un con-tratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica; si ricorda che a seguito del considerando n. 4 al nuovo regime de minimis reg. (UE) 2831/2023, anche per l'impresa unica, come per la definizione di PMI, i collegamenti tengono conto anche dei rapporti con le persone fisiche;

- sono esclusi dagli aiuti de minimis i settori di attività e le tipologie di aiuto indicati all'art.1 del regolamento (UE) 2023/2831;
- Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di incentivazione, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente faccia eventualmente parte, a norma del regolamento (UE) n. 2023/2831 o di altri regolamenti de minimis durante i tre anni precedenti.

Il riscontro del rispetto della regola de minimis per l'impresa richiedente viene effettuato d'ufficio attraverso la banca dati nazionale sugli aiuti di stato RNA

AVVIO PROCEDIMENTO

Data e ora di inoltro della domanda: sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema pec dell'ente camerale all'ente medesimo.

TERMINI

Il termine per la concessione e contestuale liquidazione dell'incentivo è di 90 giorni dal ricevimento della domanda.

I termini per l'adozione dei provvedimenti di concessione ed erogazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza:

- dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria;
- del termine relativo al controllo interno di ragioneria sui provvedimenti medesimi;
- nei casi previsti dalla L.241/90 e L.R. 7/2000.

Per i procedimenti di approvazione di modifica di progetti, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applica il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

DIVIETI

Divieto generale di contribuzione - Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 7/2000.

CASI DI ANNULLAMENTO O REVOCA DELL'INCENTIVO

Secondo quanto previsto dal Bando medesimo e della normativa vigente.

ISPEZIONI E CONTROLLI

La Camere di Commercio I.A.A. è autorizzata:

- ad effettuare presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi e contestualmente liquidati;

- a richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione degli incentivi.

AVVERTENZE

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il DL 95/2012 (spending review) il quale all'art. 4 comma 6 stabilisce:

"...Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del Codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche".

Per beneficiare dei contributi le imprese richiedenti non devono essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

INFORMAZIONI

Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone-Udine
Ufficio Internazionalizzazione e Subfornitura – TEF scrl sede di Pordenone
0434 381250 - internazionalizzazione.pn@pnud.camcom.it
Responsabile: Simonetta De Piccoli